

PROPOSTE D'INTERVENTO NEL DIRITTO DEL LAVORO (approvate dal Comitato direttivo centrale del 25 novembre 2018)

La presenti proposte sono frutto dell'elaborazione della Commissione lavoro dell'A.N.M., avviata in parte già prima del d.l. 87/2018 (noto come "Decreto dignità") e completata successivamente alla sua conversione con la legge 96/2018.

Venendo al termine d'una stagione di riforme rilevanti ed improntate a criteri ispiratori non coincidenti, si è ritenuto di orientare le proposte a tre obiettivi di fondo:

- chiarificazione e razionalizzazione del quadro normativo;
- bilanciamento delle posizioni delle parti nel contratto di lavoro, alla luce del quadro costituzionale, delle mutate esigenze d'impiego espresse dalle imprese e dei fenomeni sociali manifestatisi nella realtà odierna;
- completamento dell'opera legislativa di riposizionamento delle tutele dei lavoratori nel nuovo contesto economico.

Le proposte sono le seguenti.

1. Riequilibrio delle posizioni delle parti all'interno del rapporto di lavoro subordinato

a. Adeguamento del valore del posto di lavoro, quale parametro per i meccanismi di risarcimento nei casi di licenziamento illegittimo, alla luce della sentenza 194 dell'8 novembre 2018 della Corte costituzionale.

b. Modifiche normative dirette a risolvere incertezze interpretative ed applicative, eliminando termini o espressioni vaghi e atecnici ("*nei casi in cui risulta accertato*"; "*fatto materiale*"; "*esspressamente*"; "*manifestamente*"), anche in vista di una tendenziale uniformità della disciplina tra legge 92/2018 e d. lgs. 23/15;

c. Unificazione del parametro di calcolo dell'indennizzo da licenziamento tra legge 92/2012 e d. lgs. 23/2015;

d. Riconoscimento d'un generale potere giudiziale di ponderazione degli interessi in gioco e di applicazione del principio di proporzionalità tra vizio del licenziamento e tutela accordabile, nella consapevolezza che – una volta negato alla reintegrazione nel posto di lavoro il carattere di rimedio generale – l'adozione di criteri automatici comporterebbe soluzioni inadeguate a cogliere la gravità delle condotte e l'entità dei danni derivanti dal recesso, con risultati irragionevolmente disuguali.

2. Interventi chiarificatori per la tutela dei lavoratori nelle imprese in crisi

a. Riscrittura dell'art. 47 legge 428/90 con riferimento alle deroghe alla disciplina dell'art. 2112 cc., in adeguamento pieno alla decisione della Corte di giustizia e per eliminare ogni incertezza interpretativa;

b. Coordinamento dei meccanismi esistenti di tutela dei lavoratori nelle procedure concorsuali con la legge di riforma fallimentare.

3. Adeguamento normativo ai nuovi modelli contrattuali richiesti dalle imprese

a. Abrogazione della norma dell'art. 2 d. lgs. 81/2015 e sostituzione con una disciplina di rapporti di collaborazione organizzata dal datore di lavoro dotati di tutele simili a quelle della subordinazione nel corso dell'esecuzione del rapporto;

b. Partecipazione dell'imprenditore alla formazione professionale ed alla tutela successiva al rapporto lavorativo nei casi di recesso dovuto a ragioni organizzative.

4. Adozione di misure per il reimpiego occupazionale con la compartecipazione attiva del datore di lavoro, espressive d'un rinnovato spirito solidaristico nell'ottica d'una distribuzione dei costi di riqualificazione in un'epoca di limitatezza delle risorse pubbliche, nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Gli interventi legislativi degli anni recenti non hanno portato a compimento le riforme annunciate. Ciò ha ridimensionato la prospettiva di stabilità dei posti di lavoro, senza che, a controbilanciarla, siano state introdotte misure idonee a rendere più facilmente reperibile un'occupazione qualificata per chi ne resti privo. La situazione di oggettivo malessere sociale così causato è un dato che una rilevanza propria, alla luce delle norme degli artt. 36 e 38 della Costituzione, ma determina anche, sul piano giudiziario, evidenti ricadute di incremento del contenzioso previdenziale ed assistenziale, in percentuali statisticamente rilevanti soprattutto in alcune aree del Paese.

Tale situazione rende urgente la necessità di intervenire sul piano delle tutele conseguenti alla perdita del posto di lavoro, di cui s'è detto in precedenza.

L'adozione di alcune misure, in parte già previste ma non realizzate, ridurrebbe la conflittualità sociale, dunque il contenzioso che ne consegue, e consentirebbe di rendere meno gravosa e urgente la richiesta di riequilibrio già espressa al punto 1.

Tali misure sono identificabili nelle seguenti:

a. interventi di riqualificazione professionale del lavoratore in esubero, mirati ad occasioni specifiche di reimpiego e verificabili nei risultati, col contributo anche dell'imprenditore nella loro organizzazione;

b. attuazione del modello dei Fondi di solidarietà di settore costituiti presso l'INPS secondo la nuova disciplina (Titolo II d. lgs. 148/2015);

c. monitoraggio dei risultati ottenuti dal Portale nazionale delle politiche del lavoro (d. lgs. 150/2015).

5. Apprestamento di risorse per rivitalizzare i controlli ispettivi sul territorio per prevenire e sanzionare lavoro nero e rischi d'infortuni sul lavoro. Il collasso delle strutture pubbliche nel settore ha favorito negli ultimi tempi l'impennata di questi due fenomeni, incrementando gli episodi di sfruttamento della manovalanza da parte della criminalità organizzata e di morte sul lavoro. I controlli dovrebbero essere mirati anche alla verifica dell'effettività dello scopo mutualistico nelle cooperative, oggi proliferate per finalità e con strutturazioni molto lontane da quelle per cui erano state concepite.

a. Nuovi investimenti sull'Ispettorato nazionale del lavoro per rafforzarne il potere accertativo e la presenza sul territorio in coordinamento con le Procure della Repubblica.

b. Istituzione d'un Casellario nazionale dell'assistenza sociale presso INPS, costituente una banca dati di tutti gli aiuti elargiti ad ogni soggetto dalle pubbliche amministrazioni. Integrazioni al DM 206/2014, attuativo dell'art. 13 d.l. 78/2010 sul Casellario dell'assistenza presso INPS.

A queste si aggiungono le richieste fondamentali e urgenti già espresse dall'A.N.M., in condivisione

con l'Avvocatura, per il processo del lavoro e qui ribadite:

- **semplificazione dei riti in materia di licenziamento;**
- **estensione alle controversie di lavoro della misura di coazione nei confronti del debitore condannato (art. 614-bis c.p.c.).**

Si rimanda al riguardo all'illustrazione delle proposte già separatamente articolata.